

**LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2021, N. 6**

**Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1  
e successive modificazioni  
(Pacchetto famiglia e previdenza sociale)<sup>1</sup>**

**Art. 1 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e successive modificazioni)**

1. All'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*<sup>2</sup>
- b) *(omissis)*<sup>3</sup>
- c) *(omissis)*<sup>4</sup>
- d) *(omissis)*<sup>5</sup>
- e) *(omissis)*<sup>6</sup>
- f) *(omissis)*<sup>7</sup>
- g) *(omissis)*<sup>8</sup>

---

<sup>1</sup> In B.U. 28 ottobre 2021, n. 43 – Supplemento n. 2.

<sup>2</sup> Modifica il comma 1 dell'art. 1 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

<sup>3</sup> Sostituisce il comma 2 dell'art. 1 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

<sup>4</sup> Sostituisce il comma 3 dell'art. 1 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

<sup>5</sup> Modifica il comma 4 dell'art. 1 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

<sup>6</sup> Sostituisce il comma 4-*bis* dell'art. 1 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

<sup>7</sup> Inserisce il comma 4-*ter* dopo il comma 4-*bis* dell'art. 1 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

<sup>8</sup> Sostituisce il comma 6 dell'art. 1 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

**Art. 2 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e successive modificazioni)**

1. All'articolo 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*<sup>9</sup>
- b) *(omissis)*<sup>10</sup>
- c) *(omissis)*<sup>11</sup>
- d) *(omissis)*<sup>12</sup>

**Art. 3 (Disposizioni transitorie)**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022.

**Art. 4 (Norma finanziaria)**

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non comportano maggiori oneri rispetto all'importo autorizzato ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005 e successive modificazioni.

2. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 2 milioni 300 mila, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2 si provvede per gli esercizi 2022 e 2023 mediante integrazione dello stanziamento sulla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" Titolo 1 "Spese

<sup>9</sup> Modifica il comma 1 dell'art. 2 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

<sup>10</sup> Modifica il comma 2 dell'art. 2 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

<sup>11</sup> Modifica il comma 2-*bis* dell'art. 2 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

<sup>12</sup> Sostituisce il comma 4 dell'art. 2 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

correnti” con contestuale riduzione di euro 1 milione 300 mila dello stanziamento della Missione 20 “Fondi e accantonamenti” Programma 01 “Fondo di riserva” Titolo 1 “Spese correnti” e di euro 1 milione dello stanziamento della Missione 20 “Fondi e accantonamenti” Programma 03 “Altri Fondi” Titolo 1 “Spese correnti”. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.